

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni sulle sigarette cosiddette « *light* »

Presentata il 21 dicembre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai cosa nota a tutti che fumare le sigarette nuoce gravemente alla salute. L'associazione « Assoconsum », in una nota inviata al Parlamento, ha fatto notare che la pubblicità delle sigarette sta convincendo l'opinione pubblica che il tipo di sigarette cosiddette « *light* » è meno nocivo di quello tradizionale, cosa, tra l'altro, non vera, perché le sigarette cosiddette « *light* » contengono le stesse sostanze (nicotina, monossido di carbonio, sostanze irritanti e sostanze cancerogene) dannose del tabacco normale: sono solo ridotti i livelli di nicotina e di catrame. Questa è la conclusione a cui è arrivato uno studio americano pubblicato sul giornale scientifico britannico « *British Medical Journal* ».

Infatti l'Organizzazione mondiale della sanità ha stabilito che fumare questo tipo di sigarette non porta alcun vantaggio per la salute. Dato che la nicotina dà dipendenza, i

fumatori, per compensare i bassi livelli della stessa, fumano più spesso o inalano il fumo con più intensità. La conseguenza di tutto ciò è che alla fine la quantità di nicotina assunta è la stessa di quella che si assumerebbe se si fumassero le sigarette « normali ».

Non solo, ma addirittura un giudice di pace di Napoli ha condannato l'Ente italiano tabacchi a risarcire un fumatore per un importo pari a 1.000 euro, poiché quest'ultimo aveva deciso di fumare le sigarette cosiddette « *light* » per evitare problemi alla salute.

È, ormai, ampiamente risaputo che le sigarette a basso contenuto di catrame offrono ai fumatori una promessa falsa di una riduzione dei rischi. L'unico modo per non imbattersi in problemi di salute è quello di fumare di meno. Pertanto la presente proposta di legge regola la normativa in riferimento alle sigarette cosiddette « *light* ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dal 1° gennaio 2006, sulle confezioni delle sigarette cosiddette « *light* » è obbligatorio apporre la seguente dicitura: « non sono meno nocive di quelle normali ».

ART. 2.

1. Le società produttrici e le società di importazione e di commercializzazione delle sigarette cosiddette « *light* » sono responsabili in solido della violazione all'obbligo di cui all'articolo 1 e sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 3.

ART. 3.

1. La violazione all'obbligo di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 100 mila euro.

